

**DECISIONE DELLA COMMISSIONE****del 29 aprile 2004****che stabilisce per la Lettonia misure transitorie in deroga alla direttiva 1999/74/CE del Consiglio con riguardo all'altezza delle gabbie per le galline ovaiole***[notificata con il numero C(2004) 1628]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2004/433/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto l'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 42 ,

considerando quanto segue:

- (1) A decorrere dal 1° maggio 2004, l'allevamento delle galline ovaiole nella Repubblica ceca, in Estonia, a Cipro, nella Lettonia, nella Lituania, in Ungheria, a Malta, nella Polonia, nella Slovenia e nella Slovacchia ("i nuovi Stati membri") deve rispettare i requisiti minimi previsti in materia dalla direttiva 1999/74/CE che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole.<sup>1</sup>
- (2) L'articolo 5, paragrafo 1, punto 4), della direttiva 1999/74/CE specifica l'altezza minima necessaria per le gabbie non modificate. Per cinque nuovi Stati membri, l'atto di adesione del 2003 già prevede deroghe specifiche a tale norma per taluni allevamenti elencati nelle appendici di detto atto.
- (3) E' opportuno stabilire deroghe in materia anche per la Lettonia, al fine di facilitare la transizione verso le norme in materia di benessere per l'allevamento delle galline ovaiole derivanti dall'applicazione della direttiva 1999/74/CE.
- (4) Al fine di evitare distorsioni della concorrenza che possono interferire con il regolare funzionamento dell'organizzazione di mercato nel settore dei prodotti animali, è opportuno stabilire che la deroga non si applica agli scambi intracomunitari di uova prodotte in gabbia.

---

<sup>1</sup> GU L 203 del 3.8.1999, pag. 53.

- (5) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

In deroga all'articolo 5, paragrafo 1, punto 4), della direttiva 1999/74/CE, gli allevamenti della Lettonia di cui all'allegato della presente decisione possono continuare ad utilizzare fino al 1° maggio 2007 le gabbie attualmente in uso per le galline ovaiole, a condizione che l'altezza di tali gabbie sia come minimo di 35 cm per il 65% almeno della superficie e non inferiore a 29 cm in ogni punto.

*Articolo 2*

Le uova prodotte in gabbia a cui si applica la deroga di cui all'articolo 1, non possono essere commercializzate in un altro Stato membro.

*Articolo 3*

La presente decisione si applica con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia e con decorrenza dalla data di detta entrata in vigore.

*Articolo 4*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2004.

*Per la Commissione*  
David BYRNE  
*Membro della Commissione*

### ALLEGATO

Elenco degli allevamenti in Lettonia che utilizzano gabbie non modificate per le galline ovaiole oggetto di disposizioni transitorie in deroga all'articolo 5, paragrafo 1, punto 4), della direttiva 1999/74/CE.

N.	Nome e indirizzo delle stabilimento	Capacità di produzione (uova/anno) (1000)
1	A/s Balticovo  Iecava LV 3913	235.000
2	SAI Sidgunda 2  Sidgunda LV 2153	9.100